

Sabato, 13 Dicembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)! [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5735 del 21 novembre 2014 Consiglio di Stato

Diniego emersione dal lavoro irregolare - oggetto di segnalazione in Schengen

L'oasi del Mar Morto

Like 2,204 people like this. Be the first of your friends. Il bacino più basso del mondo Sorgenti, piscine e piante uniche!



Download Cleaner for Mac

Clean Mac files Right Now.
Award-winning System
Utility!



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8687 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli, con domicilio eletto presso Gianluca Contaldi in Roma, Via Pier Luigi Da Palestrina N.63;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sui, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00769/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione dal lavoro irregolare - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sui;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l'avvocato Lorenzelli su delega di Consoli e l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina georgiana presente in Italia senza regolare permesso di soggiorno, è stata interessata da un procedimento di "emersione", ovvero di regolarizzazione,

ad istanza di un datore di lavoro italiano, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 109/2012, articolo 5 (data di presentazione della domanda: 9 ottobre 2012)..

L'istanza è stata respinta con atto 8 gennaio 2014, con la motivazione che la straniera risultava oggetto di due "segnalazioni Schengen", l'una proveniente dalla Repubblica Ceca e l'altra dalla Germania; e il decreto legislativo citato, all'art. 5, comma 13, esclude dalle procedure di regolarizzazione, fra gli altri, «i lavoratori stranieri... che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato».

2. L'interessata ha proposto ricorso al T.A.R. della Toscana, contestando la legittimità del diniego.

Il ricorso è stato respinto con sentenza n. 769/2014. La decisione è motivata con la considerazione che la norma citata (che appartiene specificamente alla disciplina della procedura di emersione) appare non equivoca nel senso di attribuire efficacia ostativa alle "segnalazioni Schengen" rilevate a carico degli interessati, salva semmai la necessità di accertamenti istruttori circa la effettiva esistenza della segnalazione e la sua riferibilità alla persona. Nel caso in esame, tuttavia, secondo il T.A.R., la stessa ricorrente si mostrava informata sull'esistenza della segnalazione e sul motivo che l'ha determinata (un controllo di frontiera fra Germania e Repubblica Ceca, in occasione del quale essa era risultata in posizione non regolare). Non vi era pertanto necessità di ulteriori accertamenti.

3. La ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, insistendo nelle tesi già esposte in primo grado. L'appellante fa inoltre richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a suo dire ingiustamente negato in primo grado.

L'amministrazione si è costituita producendo un atto di costituzione e alcuni documenti.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della vertenza.

4. Nel merito, la sentenza appellata merita conferma.

4.1. Come si è già detto, la fonte normativa che ha istituito una tantum la possibilità di regolarizzazione di cui si discute, e cioè il decreto legislativo n. 109/2012, articolo 5, esclude, fra gli altri, «i lavoratori stranieri... che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato».

La disposizione appare chiara nel senso di stabilire una preclusione tassativa, senza margini di discrezionalità riferiti, ad es., alla natura ed alla gravità della violazione addebitata allo straniero dal Paese autore della segnalazione.

A questo proposito, ci si può riferire alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Sezione: da ultimo, le sentenze numero 4601/2014, 3573/2013, 2978/2013 e 5092/2012.

4.2. In particolare, si può citare la seguente massima:

«Nell'ambito dell'Accordo di Schengen, l'autorità amministrativa italiana non è tenuta a verificare le ragioni della segnalazione compiuta da un'autorità di uno Stato membro, di stranieri extracomunitari nel Sistema d'informazione di Schengen (Sis), a mezzo dell'acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel Sis, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen. Nonostante i provvedimenti di non ammissibilità inseriti da Stati esteri

possano discendere anche da mere irregolarità amministrative, di per sé inidonee a denotare un'intrinseca pericolosità dello straniero, l'appartenenza all'accordo di Schengen impone di evitare, o comunque ridurre ad eccezioni, i casi in cui la valutazione compiuta da uno Stato aderente alla Convenzione venga posta nel nulla o comunque messa in discussione e diversamente valutata da un altro Stato, specie in considerazione sia della reciproca esclusione di sindacabilità nel merito del provvedimento adottato da ciascun Stato aderente, sia del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle pratiche di regolarizzazione ed al buon andamento della amministrazione in particolare in materia di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese» (sent. 2978/2013, cit.).

4.3. Al più, in controversie analoghe è stata disposta un'istruttoria per eliminare ogni dubbio circa l'effettiva esistenza e la perdurante validità di una segnalazione Schengen a carico della persona interessata. Ma in questo caso una simile attività istruttoria non è stata necessaria, perché la ricorrente, come già detto dal T.A.R., si è mostrata consapevole dell'esistenza della segnalazione a suo carico e anche del motivo che l'aveva determinata.

La sola contestazione mossa dalla ricorrente è riferita alla minima (a suo dire) entità del fatto che ha dato motivo alla segnalazione; ma questo aspetto, come sopra chiarito, non poteva essere preso in considerazione dall'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito della procedura di emersione, e non può essere preso in considerazione dal giudice amministrativo.

5. In conclusione, l'appello va respinto. Si ravvisano tuttavia ragioni di equità per compensare le spese.

Riguardo alla richiesta dell'appellante di ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, questo Collegio, per quanto di sua competenza, non può che confermare il diniego espresso dall'organo competente, essendo manifesta l'infondatezza del ricorso sin dalla sua proposizione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 21 Novembre 2014

ThyssenKrupp

Montascale

ThyssenKrupp Encasa

Approfitta dei contributi statali

- ✓ Adatto a tutti i tipi di scale
- ✓ 180 combinazioni cromatiche

Catalogo gratuito ▶

News



[Fondo europeo per l'integrazione. Più di 46mila i cittadini di paesi terzi che hanno beneficiato degli interventi formativi](#)

Si è tenuto al Viminale un incontro sui progetti regionali di formazione civico-linguistica finanziati dal programma ...

[Leggi tutto »](#)

[Risparmi, dopo otto anni gli stranieri sono meno ottimisti](#)

La crisi degli ultimi anni ha portato a dei grandi cambiamenti nel tessuto sociale, con dei segni che difficilmente ...

[Leggi tutto »](#)

[Minori. I gravi motivi familiari giustificano il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo](#)

La Cassazione accogliendo il ricorso si è espressa in questi termini:
"Quando un genitore non colpito da ...

[Leggi tutto »](#)

[Stabiliti i criteri per l'organizzazione e gestione dei centri di identificazione ed espulsione](#)

Con l'approvazione del decreto del ministro dell'Interno del 20 ottobre 2014 è stato emanato il regolamento sui "Criteri...

[Leggi tutto »](#)

Ecco le nuove disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri

L'adeguamento delle norme italiane a quelle europee in materia di immigrazione è un processo lento e non semplice da ...

[Leggi tutto »](#)

Veneto: sarà una nuova commissione territoriale per le domande d'asilo?

A breve sarà istituita una nuova commissione territoriale per la valutazione della domande d'asilo dei rifugiati in ...

[Leggi tutto »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891